

Posso assicurare che queste nozioni non costituiranno nessun aggravio per la nostra gioventù studiosa, nè importeranno nuove spese per acquisto di libri, ma che invece la disposizione emanata varrà ad integrare opportunamente i nostri programmi, nei quali la mancanza di un argomento di tanto rilievo per la vita della Nazione non potrebbe non costituire una imperdonabile lacuna.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanzillo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LANZILLO. La mia preoccupazione derivava dal fatto che la circolare inviata dal ministro ai capi degli Istituti medi non si limitava a richiamare (come oggi l'onorevole sottosegretario rettifica) l'attenzione degli insegnanti sull'opportunità di dare delle nozioni sull'ordinamento corporativo; ma accompagnava un voluminoso programma d'insegnamento che ho sotto occhio, programma nel quale è contenuta tutta la dottrina corporativa sia come diritto pubblico che come diritto privato, sia sotto l'aspetto storico che sotto quello economico.

Ora, quando si pensi che il programma degli Istituti medi superiori è già estremamente pesante per i giovani, era legittima anche la nostra preoccupazione; e quindi prendo atto con soddisfazione che il Governo dichiara che si tratta soltanto di fornire nozioni d'indole generale per preparare lo spirito dei giovani al conoscenza degli Istituti corporativi, ma non si tratta di una nuova materia che si unisce a quelle esistenti.

E per questo mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Barbaro, ai ministri della economia nazionale e delle finanze, « per sapere se non ritengano necessario e urgente — in considerazione della grave crisi, che attraversa il mercato dell'olio d'oliva e di conseguenza l'olivicoltura in genere, che pur rappresenta, in molte provincie del Regno, una delle più importanti forme di attività agricola, e in considerazione del fatto, che tale crisi è stata ed è determinata, in maniera sempre più allarmante, dalla ognora crescente importazione degli olii di seme e specialmente dei semi oleosi — studiare e prendere con fermezza e alacrità fascista i provvedimenti che il caso richiede, limitando la imponente importazione dei semi oleosi, la quale da 300,000 quintali nel 1920 ha raggiunto nel 1927 la cifra di quintali 800,000, o comunque vietando in modo assoluto la preparazione, il possesso e sopra-

tutto la vendita dei cosiddetti « olii miscelati », che risultano dalla miscela dell'olio di oliva e altri olii vegetali e che, a causa di una sleale forma di concorrenza che si pratica, alterano profondamente il mercato dell'olio di oliva e minacciano seriamente l'ingente patrimonio oleario italiano ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

JOSA, sottosegretario di Stato per l'economia nazionale. L'onorevole Barbaro solleva, colla sua interrogazione, una vecchia questione, e ripresenta una domanda, anche essa non nuova, degli olivicoltori, cioè la difesa dell'olio di oliva, e quindi della olivicoltura, limitando la importazione dei semi oleosi per olio commestibile e dell'olio di semi, o comunque vietando la preparazione e la vendita dei così detti oli miscelati.

La limitazione della importazione di semi oleosi e olio di semi commestibile è difficile per molte ragioni, ma sopra tutto per le necessità stesse del consumo, non essendo la produzione italiana di olio di oliva, ragguagliata a quintali 1,870,000 in cifra rotonda nell'ultimo sessennio, dal 1921 al 1926, sufficiente a coprire il fabbisogno interno, aumentato oggi quasi al doppio di questa cifra.

In quanto alla preparazione e vendita di oli miscelati il Regio decreto-legge 15 ottobre 1925 prescrive già che la denominazione di « olio » semplicemente o di « olio di oliva » è riservata al prodotto della lavorazione delle olive, senza aggiunta di oli di altra natura o di sostanze estranee; che le miscele di olio di oliva e altri oli vegetali, nelle quali questi ultimi entrino in proporzione non superiore al 50 per cento debbono essere poste in vendita colla denominazione di « oli miscelati », e gli oli diversi da quello di oliva o le miscele in cui l'olio di oliva entra in proporzione inferiore al 50 per cento, debbono essere infine venduti col nome di « olio di seme ».

Forse una più efficace azione si renderà possibile in questo campo, e ad essa si potrà pensare in occasione di una prossima revisione dei provvedimenti sulle frodi.

La necessità di una opportuna vigile difesa comunque della produzione olearia è evidente, e il Ministero dell'economia nazionale si propone di continuarla con ogni sforzo, avendo anche in questi giorni negata la concessione di maggiori facilitazioni per l'importazione del seme di soia, e propo-